



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 31 AGO 2012 Protocollo n. 334067/63-00 Class. Prat. Fasc. Allegati n.

Oggetto: Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 1580.
Derivazioni irrigue in aree incluse nei comprensori di bonifica
ma non servite dalla rete irrigua consortile.

All'Unità di Progetto Genio Civile
Via Ippolito Caffi, 61
32100 Belluno

all'Unità di Progetto Genio Civile
Corso Milano, 20
35100 Padova

all'Unità di Progetto Genio Civile
Via della Pace, 1/D
45100 Rovigo

all'Unità di Progetto Genio Civile
Viale De Gasperi, 1
31100 Treviso

all'Unità di Progetto Genio Civile
San Marco, 548
30124 Venezia



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

all'Unità di Progetto Genio Civile

Piazzale Cadorna, 2

37100 Verona

all'Unità di Progetto Genio Civile

Contrà Mure San Rocco, 51

36100 Vicenza

alla Provincia di Belluno

Servizio Demanio Idrico

Via Sant'Andrea, 5

32100 Belluno

al Consorzio di Bonifica Veronese

Strada della Genovesa, 31/e

37135 Verona

al Consorzio di Bonifica Adige Po

Piazza Garibaldi, 8

45100 Rovigo

al Consorzio di Bonifica Delta del Po

Via Pordenone, 6

45019 Taglio di Po (RO)

al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta

Via Guglielmo Oberdan, 2

37047 San Bonifacio (VR)

al Consorzio di Bonifica Brenta

Via IV Novembre, 15

35013 Cittadella (PD)

al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo

Via Augustea, 25

35042 Este (PD)

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia

Tel. 041/2792357- 041/2792772 – Fax 041/2792234

e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it – web: <http://www.regione.veneto.it>



al Consorzio di Bonifica Bacchiglione

Via Vescovado, 11

35141 Padova

al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive

Via Rovereto, 12

30174 Mestre - Venezia

al Consorzio di Bonifica Piave

Via Santa Maria in Colle, 2

31044 Montebelluna (TV)

al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale

Piazza Indipendenza, 25

30027 San Donà di Piave (VE)

Con Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 1580 sono state apportate alcune modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.

Riguardo alle derivazioni da acque sotterranee, nei territori dei comuni ricadenti nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, la predetta Deliberazione ha sostituito le disposizioni di cui all'art. 40 comma primo lettera e) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque estendendo la possibilità dell'uso irriguo anche soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica, ma solamente al di fuori dei periodi di fornitura idrica stagionale da parte dei Consorzi di Bonifica stessi.

Analogamente, sempre per derivazioni da acque sotterranee, nei territori dei comuni che non ricadono nelle aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, la citata Deliberazione ha sostituito le disposizioni di cui all'art. 40 comma quarto lettera a) estendendo la possibilità dell'uso irriguo anche soggetti diversi dai Consorzi di Bonifica, ma solamente al di fuori dei periodi di fornitura idrica stagionale da parte dei Consorzi di Bonifica stessi.



La medesima Deliberazione della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 1580 ha precisato che nell'uso irriguo sono comprese anche le necessità idriche connesse al compimento del ciclo agrario quali, ad esempio, gli utilizzi per antibrina e per i trattamenti fitosanitari oltre alle esigenze di soccorso al verificarsi di condizioni particolarmente siccitose.

Va aggiunto, a completamento del quadro normativo di riferimento, che il quarto comma dell'art. 21 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - introdotto inizialmente dall'art. 23 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 e successivamente dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - stabilisce che le derivazioni a uso irriguo sono assentite o rinnovate solo qualora non risulti possibile soddisfare la domanda d'acqua attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio.

Le disposizioni richiamate, per la loro complessità e articolazione, richiedono chiarimenti operativi e procedurali che rendano la loro applicazione uniforme in tutto il territorio regionale.

In particolare, è opportuno fornire una precisa interpretazione della locuzione «periodi di fornitura idrica stagionale da parte dei Consorzi di Bonifica», cui rimanda esplicitamente l'art. 40 comma primo lettera e) e comma quarto lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, in modo da consentire una sicura applicazione della norma.

Infatti, sebbene la fornitura idrica per l'irrigazione consortile generalmente sia garantita da maggio a settembre, esistono aree comprese nei comprensori dei Consorzi di Bonifica che non possono usufruire del servizio irriguo estivo in tutto o in parte per assenza o per carenza della rete di distribuzione dell'acqua.

Per tali aree, in un'interpretazione restrittiva del suddetto art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione, non sarebbe possibile concedere una derivazione irrigua, se non al di fuori dei periodi di fornitura idrica stagionale da parte dei Consorzi di Bonifica.

La valutazione del periodo di fornitura idrica stagionale da parte del Consorzio di Bonifica deve essere quindi svolta esclusivamente nei riguardi del singolo terreno oggetto della domanda di derivazione irrigua, e non dell'intero comprensorio consortile, significando che, rispetto alle limitazioni dell'art. 40 comma primo lettera e) e comma quarto lettera a) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, l'impossibilità di usufruire del servizio irriguo consortile per l'assenza in loco della rete di distribuzione dell'acqua equivale a un periodo nullo di fornitura idrica stagionale da parte del Consorzio di Bonifica.

Conseguentemente, in tali casi, una domanda di derivazione a uso irriguo è ammissibile per



qualsiasi periodo dell'anno di utilizzo, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 40 comma quinto delle succitate Norme Tecniche di Attuazione, di giustificare la congruità del volume d'acqua richiesto.

Ciò posto, si ritiene opportuno stabilire la modulistica e le procedure per le differenti condizioni rispetto al servizio irriguo consortile e per i vari utilizzi ricondotti a quello irriguo.

PRIMO CASO:

NON ESISTE LA RETE IRRIGUA NELL'AREA INTERESSATA

Dichiarazione del Consorzio di Bonifica

La domanda di derivazione deve essere documentata da una dichiarazione del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, redatta in base al testo seguente:

Si dichiara che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti in Catasto Terreni al Comune di, Foglio, Mappali, superficie ha

Non è prevista in futuro la realizzazione di una rete irrigua nella zona.

(oppure)

Si dichiara che non esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti in Catasto Terreni al Comune di, Foglio, Mappali, superficie ha

È prevista in futuro la realizzazione di una rete irrigua nella zona.

Usi della derivazione

Antibrina, trattamenti fitosanitari e irriguo: ammissibili in tutto il territorio regionale, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 40 comma quinto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di giustificare la congruità del volume d'acqua richiesto.



Qualora la dichiarazione del Consorzio di Bonifica preveda la realizzazione in futuro di una rete irrigua nella zona, nel Disciplinare, all'art. 5 – Durata della concessione, deve essere aggiunto il seguente capoverso:

Ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, la concessione s'intende scaduta, indipendentemente dalla durata suindicata, quando sia possibile utilizzare da parte del concessionario il previsto impianto irriguo che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica giusta dichiarazione n.

In ogni caso, la concessione potrà essere eventualmente rinnovata sulla base di una nuova dichiarazione del Consorzio di Bonifica che rifletta la situazione della rete consortile rispetto ai terreni da irrigare alla data di scadenza della concessione.

SECONDO CASO:

ESISTE LA RETE IRRIGUA NELL'AREA INTERESSATA, MA L'UTILIZZO RICHIESTO NON È COMPATIBILE CON IL PERIODO DI IRRIGAZIONE CONSORTILE

Dichiarazione del Consorzio di Bonifica

La domanda di derivazione deve essere documentata da una dichiarazione del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, redatta in base al testo seguente:

Si dichiara che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti in Catasto Terreni al Comune di, Foglio, Mappali, superficie ha Tale rete garantisce il servizio irriguo per i suddetti terreni solamente nel periodo dal (giorno e mese) al (giorno e mese). Non è prevista in futuro l'estensione del periodo irriguo.

(oppure)

Si dichiara che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti in Catasto Terreni al Comune di, Foglio, Mappali, superficie ha Tale rete



garantisce il servizio irriguo per i suddetti terreni solamente nel periodo dal (giorno e mese) al (giorno e mese). È prevista in futuro l'estensione del periodo irriguo dal (giorno e mese) al (giorno e mese).

Usi della derivazione

Antibrina, trattamenti fitosanitari e irriguo: ammissibili in tutto il territorio regionale, esclusivamente al di fuori del periodo di fornitura idrica stagionale da parte del Consorzio di Bonifica, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 40 comma quinto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di giustificare la congruità del volume d'acqua richiesto.

Qualora la dichiarazione del Consorzio di Bonifica preveda l'estensione in futuro del periodo irriguo nella zona, nel Disciplinare, all'art. 5 – Durata della concessione, deve essere aggiunto il seguente capoverso:

Ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, la concessione s'intende scaduta, indipendentemente dalla durata suindicata, quando sia possibile utilizzare da parte del concessionario il previsto impianto irriguo che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica, giusta dichiarazione n.

In ogni caso, la concessione potrà essere eventualmente rinnovata sulla base di una nuova dichiarazione del Consorzio di Bonifica che rifletta la situazione della rete consortile rispetto ai terreni da irrigare alla data di scadenza della concessione.

TERZO CASO:

ESISTE LA RETE IRRIGUA NELL'AREA INTERESSATA, L'UTILIZZO RICHIESTO È COMPATIBILE CON IL PERIODO DI IRRIGAZIONE CONSORTILE MA LA DISPONIBILITÀ IDRICA È INSUFFICIENTE RISPETTO ALLE ESIGENZE DELLA DERIVAZIONE

Dichiarazione del Consorzio di Bonifica

Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
Tel. 041/2792357- 041/2792772 – Fax 041/2792234
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it – web: <http://www.regione.veneto.it>



La domanda di derivazione deve essere documentata da una dichiarazione del Consorzio di Bonifica territorialmente competente, redatta in base al testo seguente:

Si dichiara che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti in Catasto Terreni al Comune di, Foglio, Mappali, superficie ha, Tale rete è insufficiente alle esigenze idriche dei predetti terreni e può garantire mediamente una dotazione unitaria annua di m³/ha ... (specificare esattamente il volume annuo e non la portata). Non è previsto in futuro l'adeguamento della rete irrigua nella zona.

(oppure)

Si dichiara che esiste una rete irrigua consortile a servizio dei terreni censiti in Catasto Terreni al Comune di, Foglio, Mappali, superficie ha, Tale rete è insufficiente alle esigenze idriche dei predetti terreni e può garantire mediamente una dotazione unitaria annua di m³/ha ... (specificare esattamente il volume annuo e non la portata). È previsto in futuro l'adeguamento della rete irrigua nella zona.

Usi della derivazione

Antibrina, trattamenti fitosanitari e irriguo: ammissibili in tutto il territorio regionale, esclusivamente per la parte eccedente rispetto alla fornitura idrica del Consorzio di Bonifica, fermo restando l'obbligo, ai sensi dell'art. 40 comma quinto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, di giustificare la congruità del volume d'acqua richiesto.

Qualora la dichiarazione del Consorzio di Bonifica preveda l'adeguamento in futuro della rete irrigua nella zona, nel Disciplinare, all'art. 5 – Durata della concessione, deve essere aggiunto il seguente capoverso:

Ai sensi del quarto comma dell'art. 21 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, la concessione s'intende scaduta, indipendentemente dalla durata suindicata, quando sia possibile utilizzare da parte del concessionario l'impianto irriguo di cui è previsto l'adeguamento che sarà realizzato dal Consorzio di Bonifica, giusta dichiarazione n.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

In ogni caso, la concessione potrà essere eventualmente rinnovata sulla base di una nuova dichiarazione del Consorzio di Bonifica che rifletta la situazione della rete consortile rispetto ai terreni da irrigare alla data di scadenza della concessione.

Le disposizioni suddette si applicano anche alle derivazioni di acque superficiali.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
(Dott. Ing. Tiziano Pinato)



Unità Complessa Assetto Idrogeologico, Demanio Idrico e Coste – Ing. Dorian Zanette

Ufficio derivazioni, attingimenti e demanio idrico - Antonio De Fazio ☎ 0412793244 ✉ antonio.defazio@regione.veneto.it

Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia
Tel. 041/2792357- 041/2792772 – Fax 041/2792234
e-mail: difesasuolo@regione.veneto.it – web: <http://www.regione.veneto.it>